SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

(138ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere » **(1580)** (*D'iniziativa del senatore Genco*) **(Seguito della discussione ed approvazione)** (1):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2306, 2308, 2309, 2310
BALDINI 2307
BELLISARIO, *relatore* . . . 2306, 2307, 2308, 2310
DONATI 2309
LIMONI 2306, 2309
PIOVANO 2307, 2308, 2309
ROMANO 2309
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2307, 2308, 2309
SPIGAROLI 2306
STIRATI 2309

(1) Nel corso della discussione il titolo è stato così modificato: « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ».

« Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale " Giuseppe Kirner " per l'assistenza ai professori medi » **(2769)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2311, 2314
BETTONI 2313
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2314
GRANATA 2312
MONETI, *relatore* 2311
MORABITO 2312
SPIGAROLI 2311

« Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo » **(2780)** (*D'iniziativa dei deputati Cassiani ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 2321, 2324, 2325, 2325
BASILE 2324
DONATI 2322, 2324
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2324
GIUNTOLI Graziuccia 2323
MONETI 2321, 2324, 2326
MORABITO 2525
ROMANO 2322
STIRATI, *relatore* 2321, 2323

La seduta è aperta alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Germanò, Giardina, Granata, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni e, nella ripresa pomeridiana dei lavori, dalla senatrice Graziuccia Giuntoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elkan e Romita.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Genco: « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere » (1580)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Genco: « Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere ».

Nella seduta di ieri è stata conclusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, la discussione avrà luogo sul nuovo testo elaborato dal Governo in sostituzione di quello del senatore Genco.

(*Così resta stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Fino a quando non saranno modificate le classi di esami di abilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 in rapporto ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici adottati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, ed ai programmi di insegnamento in vigore negli istituti professionali, i laureati in ingegneria, iscritti all'albo professionale per l'esercizio della professione di ingegnere, in servizio da almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono, in qualità di insegnanti non di ruolo di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, industriali, per geometri e nautici o negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento della materia tecnica della quale sono stati incaricati nell'ultimo degli anni di anzianità suindicati, in base all'esito favorevole di una ispezione e di un colloquio diretti ad accertare la cultura e le capacità didattiche.

Il colloquio di cui al precedente comma sarà sostenuto a conclusione di appositi corsi, le cui modalità di effettuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

SPIGAROLI. Dichiaro di aderire al nuovo testo, e di rinunciare alle mie riserve sul provvedimento. Ieri ho manifestato qualche perplessità infatti perchè pensavo che non fosse giusto che questi benefici fossero limitati soltanto alla categoria degli ingegneri. Le argomentazioni del Governo mi hanno però convinto: pertanto dichiaro di concordare con il testo formulato del Governo.

BELLISARIO, *relatore*. Riguardo ai tipi di scuola in cui il servizio deve essere prestato, occorrerà forse precisare che trattasi di scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

LIMONI. Vorrei solo fare qualche osservazione sulla dizione di questo primo articolo. In primo luogo rilevo che esso non

specifica se l'insegnamento impartito da questi ingegneri debba corrispondere ad un insegnamento continuativo, qual è l'incarico; in questo articolo si prescrive solo che questi ingegneri devono essere in servizio da almeno due anni scolastici, anche non consecutivi.

Una seconda osservazione riguarda la mancata precisazione che gli anni di servizio devono essere prestati dopo la laurea. La terza osservazione si riferisce alla qualifica di « buono », come requisito richiesto anche qui per ottenere l'abilitazione all'insegnamento: già molte altre volte ho detto che questa qualifica non indica certo grandi qualità professionali, in quanto non viene negata a nessuno. Se noi vogliamo invece una qualifica che corrisponda veramente ad un giudizio positivo sulla diligenza, sulla capacità professionale e sulla cultura di questi ingegneri, allora dobbiamo richiedere almeno « valente ».

Un'altra perplessità nasce poi dal fatto che questi ingegneri, che hanno svolto un periodo di servizio di due anni presso una scuola, insegnando materie di competenza, in alcuni casi, per mancanza del professore titolare si possono trovare ad insegnare matematica, al momento dell'applicazione di questo provvedimento. Mi chiedo se sia giusto che *ipso facto* questi si trovino ad avere l'abilitazione per materie per il cui insegnamento non dovrebbero essere abilitati e per le quali non sono magari neanche portati. Propongo dunque che la norma disponga quanto segue: « che siano in servizio, e che, dopo il conseguimento della laurea, abbiano insegnato per almeno due anni scolastici »; inoltre propongo che la qualifica da richiedersi sia quella di « valente ». Infine chiedo che sia stabilito che l'abilitazione possa essere conseguita, non « nella materia tecnica », ma « in una delle materie di cui sono stati incaricati nei predetti istituti »: si elimina una restrizione non logica (e si sopprime una ripetizione inutile).

P I O V A N O . Anch'io condivido la preoccupazione del collega Limoni circa la possibilità che hanno questi ingegneri di ottenere l'abilitazione in una materia diversa da quelle da noi previste; bisognerebbe quanto meno precisare quali materie saranno abilitati ad insegnare fra quelle che hanno insegnato nei due anni di servizio.

Vorrei inoltre che fosse precisato cosa deve accertare l'ispettore scolastico: dal momento che abbiamo deciso che vi sia un corso a seguito del quale si deve svolgere un colloquio, l'ispezione sembra svuotata del suo valore e inutile dopo le altre due prove sulla capacità e sulla cultura dell'aspirante. Secondo me, l'ispezione dovrebbe essere la premessa perchè poi il giovane possa accedere al corso; solo in tal modo l'ispezione verrebbe ad assumere un suo preciso significato.

B A L D I N I . Vorrei precisare che le materie tecniche professionali di cui si parla in questo articolo sono quelle per il cui insegnamento è sufficiente la laurea in ingegneria, ad eccezione della matematica e della fisica.

Per questo motivo, noi, senza apportare emendamenti al testo, potremo specificare quali sono queste materie magari in un ordine del giorno, di modo che non vi possano essere più dubbi al momento dell'applicazione di questa norma.

B E L L I S A R I O , *relatore*. Per quanto riguarda questi emendamenti, mi rimetto al parere che esprimerà il Governo.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il senatore Limoni: bisognerà modificare la dizione dell'articolo 1 a proposito del periodo di servizio che questi ingegneri devono aver prestato; mi rimetto a lui per la formulazione che vorrà adottare.

Sono d'accordo anche per quanto riguarda le precisazioni fatte dal senatore Baldini a proposito delle materie che questi ingegneri possono insegnare.

Inoltre sono d'accordo con il senatore Piovano, che ha affermato che l'ispezione deve avvenire prima dell'ammissione di questi ingegneri al corso, dopo del quale si svolgerà il colloquio.

Se si vuole precisare tutto ciò in un ordine del giorno, sono pienamente favorevole.

Circa il luogo e la durata dei corsi abilitanti non si è ancora deciso nulla, ma l'orientamento è quello di realizzare questi corsi sotto forma residenziale, quindi con il minimo di spesa per gli abitandi, in uno o più centri di carattere nazionale a carico della Amministrazione. I corsi dovrebbero avere la durata (si pensa) di un mese e dovrebbero consistere in una specie di seminari, in modo da garantire l'accertamento della capacità e l'addestramento specifico all'insegnamento, ove fosse necessario.

Per quanto riguarda il rapporto tra le abilitazioni e le materie da insegnare, ritengo che l'abilitazione professionale debba dare accesso all'insegnamento di qualunque materia, perchè anche l'abilitazione all'esercizio della professione è polivalente: un ingegnere che si è laureato in ingegneria civile ed ha avuto l'abilitazione all'esercizio professonale, può firmare qualunque progetto di ingegneria, di qualunque tipo. Questo perchè il corso di ingegneria ha indirizzi molto ampi e copre una gamma di insegnamenti molto larga mentre la specializzazione si riduce soltanto a qualche materia negli ultimi anni. Quindi, come i corsi di studio e l'abilitazione all'esercizio della professione sono polivalenti, così mi pare che questa polivalenza possa essere trasferita anche all'assegnazione del posto.

B E L L I S A R I O , *relatore.* Bisogna dire chiaramente che l'esito di questa ispezione è propedeutico ma non condizionante per l'ammissione al corso, perchè altrimenti daremmo vita ad un sistema molto più rigido di quello rappresentato dall'esame normale.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È chiaro che l'ispezione ed il colloquio non possono essere contestuali; però il giudizio deve essere complessivo e tener conto delle risultanze dell'ispezione, del corso e del colloquio. Quindi non credo che l'esito dell'ispezione possa essere pregiudiziale per l'ammissione al corso.

Circa poi il criterio di dare l'abilitazione nella materia che gli interessati hanno insegnato nell'ultimo anno di incarico, esso è stato scelto perchè era necessario soddisfare certe esigenze della scuola; si è pensato che ad una certa distribuzione di incarichi nei vari insegnamenti debba logicamente corrispondere un certo tipo di esigenza. Se infatti lasciassimo la scelta ai candidati si potrebbe verificare una concentrazione di abilitazioni per alcune materie con esclusione e a danno di altre: il criterio dell'ultimo anno è basato invece su una valutazione di opportunità, anche se empirica.

P I O V A N O . Vorrei tornare su una questione di principio, alla quale si richiama l'emendamento del relatore. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'insegnamento prestato nelle scuole legalmente riconosciute non si può considerare sotto lo stesso profilo giuridico di quello prestato nelle scuole di Stato, cui, bene o male, si accede in seguito a concorso o in seguito a graduatoria di merito, mentre nelle scuole non statali sono i direttori a nominare direttamente i professori.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Piovano, ma anche agli istituti professionali si accede con la chiamata del preside!

P I O V A N O . È un andazzo che vogliamo combattere; la scuola legalmente riconosciuta, inoltre, di solito non sceglie sulla base di una graduatoria.

B E L L I S A R I O , *relatore.* Non è esatto: sceglie proprio sulla base di una graduatoria, sotto il controllo del Provveditore.

P I O V A N O . Su questo sono molto scettico: negli istituti privati che conosco a Milano gli insegnanti sono sempre gli stessi e rimangono fino a quando non hanno qualche questione con i presidi: allora vengono cambiati. Questa è la realtà delle cose. Ma adeguarci a questa realtà, oggi, non è opportuno: al contrario, come legislatori, noi non possiamo avallare cose di questo genere.

B E L L I S A R I O , *relatore.* Voi però non avete sostenuto sempre la stessa tesi. In occasione della discussione sul provvedimento

n. 974 avete affermato che conveniva inserire anche quelli che avevano insegnato nella scuola privata, in modo che passassero in quella statale.

PIOVANO. Allora si trattava di preferire, ad un male maggiore, un male minore.

DONATI. Per quanto riguarda l'abilitazione, questo è un diritto che hanno tutti: è il diritto al pane, e deve essere concesso a tutti i cittadini italiani. Devono quindi essere previsti anche coloro che hanno insegnato nelle scuole legalmente riconosciute, visto che il Provveditorato agli studi li controlla e li ammette addirittura agli esami di maturità.

LIMONI. Qui non vi è spazio per una distinzione tra statali e non statali. Sono tutti cittadini che devono avere pienamente riconosciuto il loro diritto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi pare che vi sia una analogia molto chiara con le abilitazioni didattiche stabilite nel passato, che non erano concesse a coloro che insegnavano nelle scuole parificate ma solo a quelli delle scuole statali e pareggiate. Mi pare che questa analogia sia ovvia, visto che si tratta di una abilitazione didattica che si consegue attraverso l'insegnamento.

DONATI. Gli ingegneri che, avendo insegnato in scuole legalmente riconosciute, sono dallo Stato riconosciuti insegnanti abilitati vengono addirittura, con autorizzazione del Provveditore agli studi o del Ministero, nominati commissari agli esami di maturità. Non vedo perchè lo Stato non debba concedere anche a questi il diritto di conseguire l'abilitazione, dal momento che questo disegno di legge si preoccupa di concedere l'abilitazione a quegli insegnanti che hanno già insegnato per un certo periodo di tempo

STIRATI. Il fatto è che quegli ingegneri hanno ottenuto l'incarico in una scuola parificata in modo diverso da quello con cui l'ha ottenuto l'ingegnere che insegna in una scuola statale; è il punto di partenza per ottenere l'incarico che è diverso.

PRESIDENTE. Vorrei avvisarvi di tenere presente quale è la situazione della scuola italiana al momento attuale e sulla base di questa vi prego di discutere, in modo che non si perda tempo.

PIOVANO. Sempre sul piano tecnico, sul quale non possono avvenire scontri, proporrei di apportare una modifica per quanto riguarda il problema delle ispezioni.

Dal momento che la ispezione deve essere fatta *motu proprio* dal Ministero e dal momento che questo non può sapere che un certo ingegnere vuole iscriversi ad uno di questi corsi, proporrei che fra i requisiti fosse precisato che l'ispezione (di cui dobbiamo chiarire anche contenuto e obiettivi) e il colloquio debbono aver avuto esito positivo.

PRESIDENTE. L'ispezione avviene dopo che ne è stata fatta richiesta dall'interessato.

PIOVANO. Allora questo bisogna precisarlo: si dica che occorre la domanda. Il Sottosegretario si è dichiarato d'accordo, cerchiamo di trovare la formula giusta.

ROMANO. Credo che questi particolari si possano lasciare alla discrezione del Ministro che, con una circolare, stabilirà anche le norme per l'abilitazione.

Mi dichiaro poi anch'io contrario alla modificazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti presentati dal senatore Limoni, al primo comma, tendenti a sostituire le parole: « in servizio da almeno due anni scolastici », con le altre: « che siano in servizio e che, dopo il conseguimento della laurea, abbiano insegnato per almeno due anni scolastici »; la parola: « buono », con l'altra: « valente »; ed infine, le parole: « della materia tecnica della quale sono stati incaricati nell'ultimo degli anni di anzianità su indicati », con le seguenti: « in una delle materie

di cui sono o sono stati incaricati nei predetti istituti ».

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bellisario tendente ad aggiungere, dopo le parole: « istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare », le altre: « statali, pareggiati o legalmente riconosciuti ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Piovano tendente ad aggiungere, dopo la parola « possono », le altre: « a domanda ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta in seguito alle modificazioni apportate, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino a quando non saranno modificate le classi di esami di abilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in rapporto ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici adottati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ed ai programmi di insegnamento in vigore negli istituti professionali, i laureati in ingegneria, iscritti all'albo professionale per l'esercizio della professione di ingegnere, che siano in servizio e che, dopo il conseguimento della laurea, abbiano insegnato per almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a « valente », in qualità di insegnanti non di ruolo di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, industriali, per geometri e nautici o negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti possono, a domanda, conseguire l'abilitazione all'insegnamento in una delle materie di cui sono o sono stati incaricati nei predetti istituti, in base all'esito favorevole di una ispezione e di un colloquio, diretti ad accertare la cultura e le capacità didattiche.

Il colloquio di cui al precedente comma sarà sostenuto a conclusione di appositi corsi, le cui modalità di effettuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'abilitazione all'insegnamento conseguita ai sensi della presente legge è valutata, nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze con il punteggio minimo delle abilitazioni per esame, fatta salva, a parità di punteggi, la precedenza dell'abilitazione per esame.

Ai fini di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le materie da considerare tecniche.

(*È approvato*).

BELLISARIO, *relatore*. In relazione alle modificazioni introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge va corretto. Innanzitutto bisogna sopprimere il riferimento alle scuole medie, e sostituirlo con la dizione « scuole secondarie di secondo grado ». Inoltre, poichè l'insegnamento nelle scuole parificate viene già riconosciuto per l'attribuzione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole statali, il fatto che la scuola non sia statale non ha rilevanza e, in luogo della espressione usata, occorrerà introdurre la seguente: « dell'ordine tecnico e professionale ». Infine è preferibile la dizione al plurale: « laureati in ingegneria abilitati ».

PRESIDENTE Metto ai voti il titolo del disegno di legge, che, secondo le proposte del relatore, andrebbe così modificato:

« Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per

i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale " Giuseppe Kirner " per l'assistenza ai professori medi » (2769) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale " Giuseppe Kirner " per l'assistenza ai professori medi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONETI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo disegno di legge si propone di dare un nuovo ordinamento all'Istituto Kirner Sono dispensato dal dare notizie circostanziate intorno a questo istituto, perchè ce ne siamo già occupati ampiamente a proposito della relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1961. In quella sede (era la seduta del 9 novembre 1966) la Commissione ebbe modo di accertare l'attività assistenziale che il « Kirner » svolge, i criteri cui esso si ispira in tale attività e la tempestività con cui l'assistenza arriva ai soci. D'altra parte so anche che l'Istituto Kirner ha mandato a tutti i colleghi un'ampia relazione illustrativa dell'attività svolta nel 1966, dei criteri generali cui esso si ispira. Per tali motivi non mi soffermerò su questi aspetti generali, ma dirò solo qualche cosa sul disegno di legge, senza scendere, nemmeno in questo caso, all'esame dettagliato degli articoli Dirò soltanto che i 24 articoli di cui si compone il provvedimento in esame non fanno altro che riprendere l'anteriore legislazione dell'istituto, aggiornandola, ampliandola e formulandola con maggiore precisione ed esattezza, tenuto conto anche dei nuovi compiti che il « Kirner » è venuto ad assumere, man mano che la scuola si è andata dilatando. Basti pensare che fino al 1946 i soci del « Kirner » erano 16 mila mentre oggi sono 150 mila e più, e si avviano ad essere presto 200 mila, per comprendere come fosse necessario un aggiornamento della sua legislazione. Le leggi fondamentali sul « Kirner » rimangono sempre il decreto luogotenenziale del 26 aprile 1946, n. 351, la legge 28 luglio 1961, n. 831 e la legge 22 novembre 1962, n. 1678. Con questo disegno di legge ci si limita ad aggiornare le norme principali del decreto luogotenenziale n. 351 tenendo conto degli ampliamenti, delle nuove norme dettate dalla legge n. 831 e tenuto conto altresì del fatto che sono stati inclusi nell'assistenza del « Kirner » il personale direttivo dei convitti nazionali, con la citata legge 22 novembre 1962, n. 1678. Se i colleghi lo desiderano, posso anche illustrare articolo per articolo questo disegno di legge, ma credo che sia assolutamente superfluo; quindi mi limito a raccomandare alla Commissione l'approvazione, già concessa alla unanimità dall'altro ramo del Parlamento, del testo presentato dal Governo.

SPIGAROLI. Desidero solo esprimere il mio consenso a questo provvedimento, di cui si sentiva la necessità perchè, come il relatore ha detto, dal 1946 ad oggi la situazione è veramente molto cambiata, visto che da 16 mila iscritti si è passati ad oltre 150 mila a seguito dell'ammissione dei professori non di ruolo ai benefici dell'Istituto. Senza dubbio si dovrebbero estendere tali benefici anche ai segretari ed al personale subalterno della scuola, che attualmente non sono compresi. Questo si potrà fare in un secondo tempo, e sarebbe senz'altro una buona cosa dal punto di vista sociale, in quanto si tratta di categorie che possono aver bisogno in modo particolare dell'aiuto di questo ente assistenziale. Non mi nascondo che nel disegno di legge in esame c'è qualche articolo che poteva essere formulato meglio (come gli articoli 6, 8 e 17 che riguardano la composizione del Comitato di presidenza ed il modo in cui l'Istituto deve svolgere la sua funzione), ma ritengo che nel

complesso queste imperfezioni non siano rilevanti e che quindi il provvedimento recherà un reale, notevole miglioramento al funzionamento di un organismo così benemerito.

Oltre a svolgere in modo egregio la propria attività (come risulta dalle documentatissime relazioni che abbiamo ricevute e dalla esperienza diretta di ciascuno di noi) questo è uno degli enti che costa meno dal punto di vista amministrativo riuscendo ad utilizzare il 95 per cento dei fondi di cui dispone per le finalità assistenziali per cui è stato istituito. Ed è forse tenendo presente il funzionamento di questo ente che si dovrebbe procedere alla riforma degli altri enti assistenziali.

Particolarmente meritevoli di elogio sono la tempestività e la consistenza degli interventi: si tratta dunque di un ente al quale va tutta la nostra riconoscenza, così come siamo riconoscenti ai colleghi che in esso svolgono disinteressatamente la loro opera.

MORABITO. Per il Gruppo socialista, tenendo conto della nobile attività di questo istituto che si è sempre affermato nella coscienza dei colleghi della scuola ed è stato sempre sensibile ai particolari bisogni dei docenti, esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

GRANATA. In sede di esame della relazione della Corte dei conti io ebbi occasione di intervenire a proposito del bilancio dell'istituto Kirner: pur esprimendo il nostro sostanziale apprezzamento per gli scopi e le finalità dell'ente, ricordo che feci alcune riserve sull'ordinamento e sulla funzionalità del medesimo. Le mie riserve erano fondate anche su notizie che avevamo avuto circa taluni episodi assai inquietanti e dolorosi avvenuti proprio nell'ambito dell'amministrazione del « Kirner » che dimostravano che forse qualcosa non andava bene. È pur vero che siffatti avvenimenti accadono « anche nelle migliori famiglie », ma evidentemente, trattandosi di un ente di diritto pubblico, l'episodio assumeva una rilevante gravità.

Ora io non voglio ripetere le cose che ho detto in quella sede; devo confermare in linea di massima il parere e il voto favorevole del Gruppo a nome del quale parlo. C'è solo qualche considerazione che vorrei fare, astenendomi per altro dal presentare emendamenti, per ragioni facilmente comprensibili.

Innanzitutto una osservazione in riferimento al metodo con cui il « Kirner » opera per il raggiungimento delle sue finalità assistenziali. Credo infatti che non sia sufficientemente pubblicizzata la sua funzione nè sufficientemente garantito il controllo sulle sue iniziative, che sono sempre subordinate o a richieste di parte o a segnalazioni di presidi; talchè accade che finiscono con l'essere non tanto i più bisognosi quanto i più furbi coloro che si avvantaggiano dei benefici derivanti da questa assistenza. Io stesso non saprei in questa sede suggerire una soluzione concreta, però di fatto accade così, e noi dobbiamo prendere atto di tale situazione.

Chi vi parla, pur non nuotando nell'oro, non ha mai avuto occasione di trar vantaggio dalle iniziative assistenziali dell'ente: per la scarsa conoscenza (e questo è un difetto di chi parla) della molteplicità dei suoi compiti, sì, ma anche per un certo riserbo, una certa, forse malintesa riservatezza che altri invece non hanno. Occorre peraltro (lo proporrei in modo formale) un diverso metodo di erogazione dell'assistenza: si potrebbe arrivare con il tempo alla istituzione di comitati a livello provinciale, cui gli interessati potrebbero rivolgere una prima istanza, da valutare *in loco* e quindi con una conoscenza più diretta della situazione e delle condizioni obiettive di chi l'istanza ha presentato.

Attualmente invece si ha l'impressione ed il sospetto (probabilmente infondato) che si determinino, magari involontariamente, al vertice del Consiglio di amministrazione, delle discriminazioni non dirò di carattere politico ma probabilmente connesse con una maggiore insistenza da parte di alcuni assistiti piuttosto che da parte di altri o magari con la maggiore diligenza di un preside, intervenuto più prontamente di altri in favore di certe categorie di assistiti, mentre un altro preside (preso dalla molteplicità dei suoi compiti) ha dimenticato o trascu-

rato di farlo Di fatto accade perciò che tra coloro che potrebbero avvantaggiarsi delle attività assistenziali dell'ente non tutti vengano a trovarsi nelle stesse condizioni, pur trovandosi magari nelle medesime situazioni di bisogno.

È per questi motivi che parlavo, all'inizio, della necessità di una maggiore pubblicizzazione. È vero infatti che ci troviamo di fronte ad un organismo particolare che (e questo è apprezzabile) per quanto mi consta, agisce con molta discrezione, ma codesto atteggiamento e siffatta discrezione finiscono a volte con lo sfiorare quasi il segreto non solo circa gli interventi dell'ente, ma anche circa i suoi compiti e le sue finalità istitutive. Ecco una prima questione che io pongo all'attenzione della Commissione e che, attraverso i canali che la Commissione riterrà opportuni, potrebbe essere rappresentata al Consiglio di amministrazione dell'ente come espressione di una istanza che viene dal Parlamento e che dal Parlamento è stata raccolta negli ambienti direttamente interessati.

Una seconda questione che io vorrei porre all'attenzione degli onorevoli colleghi riguarda l'articolo 14 del presente disegno di legge, che si riferisce alla composizione del Consiglio d'amministrazione ed ai criteri con cui vengono scelti i consiglieri. Si tratta di criteri in base a cui le scelte vengono quasi tutte dall'alto, perchè anche gli undici soci effettivi dell'istituto che fanno parte del Consiglio d'amministrazione vengono praticamente designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che ha larghissimi poteri discrezionali nella scelta, da farsi sulla base di elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentitive

Ecco, questa è una minima concessione ad una giusta istanza democratica, ma a mio parere non è sufficiente. In qualsiasi organismo o ente di questo genere va rispettato il principio della democrazia diretta, che qui invece viene palesemente disatteso, e invece direttamente applicato soltanto per la scelta degli undici membri. questi per altro devono essere tratti da un elenco, che comunque non si sa quanti nomi possa o debba comprendere, il che può anche provocare già delle discriminazioni.

Sono, queste, delle considerazioni che ci lasciano un po' perplessi circa il rispetto dei princìpi democratici, perchè sono i soci che pagano, che contribuiscono sostanzialmente al mantenimento dell'ente, amministrato invece da un Consiglio nominato praticamente dall'alto.

Ho già detto poc'anzi, comunque, che questo è l'unico aspetto del disegno di legge che mi sembra insufficiente mentre per tutto il resto non c'è nulla da dire. Siamo alla fine della legislatura e quindi non possiamo, come ho già detto, proporre emendamenti; riteniamo tuttavia doveroso esprimere questa nostra riserva, con la speranza che si possa in tempi migliori rivedere questo aspetto per perfezionarlo, nell'interesse delle categorie interessate

B E T T O N I . Poche parole, signor Presidente, per osservare che ho avuto occasione di constatare (per un intervento dell'ente in favore di miei familiari) come tale intervento sia puntuale, prezioso e improntato ad un criterio di umano rispetto, quale raramente si riscontra nei rapporti con pubblici enti ed anche con istituzioni dello stesso tipo. Questo ritengo doveroso dire, soprattutto perchè la vicenda alla quale mi riferisco incominciò proprio in quell'infelice periodo nel quale si lamentò il grosso incidente cui faceva cenno il collega Granata. È evidente che, al di là dei comportamenti, anche gravemente errati, dei singoli, vi sono alcuni criteri di carattere generale che governano l'attività dell'istituto i quali non possono che essere considerati in maniera positiva. Del resto, se si sente la necessità di controlli più attenti e profondi di quanto non siano di solito, non vi è che da rivolgere un invito in tal senso a coloro che l'articolo 18 delega ad esercitare appunto una funzione di controllo amministrativo. Già abbiamo avuto occasione di vedere (a proposito di altri enti) che le manchevolezze, già gravi, sono accresciute dalla incapacità ad operare o dalla mancanza di autorità dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori.

È stato esposto un altro problema serio: quello della segnalazione generale dei casi che meritano l'intervento del « Kirner ». Se

mai in questo senso, un'azione si deve svolgere, è nella direzione dei capi istituto per la prima segnalazione, perchè (per la esperienza cui mi riferivo) mi risulta che il « Kirner » segue poi i suoi assistiti con continuità e con estrema attenzione, suggerendo anche cosa ciascuno possa e debba fare per ottenere il massimo di assistenza possibile. Vi è cioè, da parte dell'istituto una attività promozionale dell'iniziativa dello stesso interessato, talvolta male informato, come si è detto, o insufficientemente attento ai propri doveri e diritti.

Queste considerazioni positive ho sentito il dovere di esprimere nel momento in cui preannuncio il mio voto favorevole.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Debbo anzitutto rilevare il giudizio positivo espresso da tutti i Gruppi sull'azione assistenziale di questo benemerito ente, che ha risolto con tempestività e delicatezza problemi di una gravità eccezionale nel campo dell'assistenza ai docenti. Basti pensare che, in occasione della alluvione di Firenze, il « Kirner » intervenne immediatamente, ponendo in assistenza tutti quegli elementi che si trovavano nelle zone alluvionate o disagiate e che avevano perduto mobili, case, eccetera. Il riferimento che è stato fatto al doloroso incidente amministrativo indubbiamente risponde alla realtà, ma debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'abilità di quell'operatore amministrativo è stata talmente sottile da sfuggire a qualsiasi controllo, anche del collegio dei revisori, che pure tale controllo ha esercitato sempre in modo meritorio. È un po' la situazione che si ha nei casi in cui funzionari di banca riescono ad impadronirsi di fondi degli istituti bancari, sfuggendo per due, tre, quattro o cinque anni al più attento esame e alle indagini più dettagliate, basandosi su un meccanismo di storni o di partite di giro.

Per quanto riguarda l'altra osservazione che ha fatto il senatore Granata a proposito della necessità di una maggiore pubblicizzazione di questo istituto, devo far presente che ho già invitato l'Istituto Kirner e i suoi amministratori a tener conto di questa esigenza. Ritengo molto giusto infatti che si dia comunicazione dello statuto e delle possibilità del « Kirner » a tutti gli associati, anche perchè non si tratta di una associazione volontaria; gli amministratori del « Kirner » si sono impegnati a fare questo soprattutto quando, con il disegno di legge che stiamo approvando, saranno in condizione di realizzare un funzionamento più articolato. Non è da trascurare neppure l'altra indicazione del senatore Spigaroli, a proposito del fatto che anche il personale non docente delle scuole intenderebbe, sia pure con una quota di partecipazione diversa, far parte di questa grande famiglia. Anche questo è un elemento da inserire favorevolmente nelle prospettive dell'Istituto.

PRESIDENTE. Comunico che è finalmente giunto per iscritto il parere (favorevole) della Commissione finanze e tesoro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto, nel quale sono associati i professori delle scuole secondarie statali, ha scopi di solidarietà da perseguire mediante aiuti materiali e morali, secondo quanto stabilito dalla presente legge, indipendentemente dall'assistenza dovuta da altri Enti ed oltre ad essa.

L'Istituto ha patrimonio proprio e gestione autonoma ed ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

I soci dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » si distinguono in:

a) effettivi;
b) volontari;
c) benemeriti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono soci effettivi:

a) tutti i presidi, direttori, professori, insegnanti tecnico-pratici e maestri d'arte di ruolo in servizio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e negli educandati femminili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nonchè il personale direttivo dei convitti nazionali, con esclusione del personale direttivo ed insegnante dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica;

b) tutti i professori civili di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

c) tutti gli insegnanti incaricati nelle scuole secondarie statali per le discipline per le quali sono in possesso di abilitazione o di titolo legalmente riconosciuto equipollente; tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica in posizione equipollente, nonchè gli incaricati di religione;

d) tutti gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali e tutti gli insegnanti tecnico-pratici ed i maestri d'arte non di ruolo, forniti del prescritto titolo di studio o della declaratoria di equipollenza di cui alle leggi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278.

Continuano, altresì, ad essere soci effettivi dell'Istituto gli appartenenti alle categorie predette, cessati dal servizio con diritto a pensione, eccettuato il personale non di ruolo che cessi dal servizio con diritto a pensione senza aver raggiunto dieci anni di associazione all'Istituto.

(*È approvato*).

Art. 4.

Possono essere iscritti quali soci volontari dell'Istituto, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione:

a) i soci effettivi, cessati dal servizio per aver superato i limiti di età o per inidoneità fisica, senza aver maturato il diritto a pensione;

b) i soci effettivi cessati dal servizio per dimissioni volontarie senza diritto a pensione, purchè abbiano almeno dieci anni di associazione all'Istituto;

c) i soci effettivi cessati dal servizio per perdita o mancata conferma di incarico, con almeno cinque anni di anzianità di insegnamento e tre di iscrizione all'Istituto, nonchè i soci effettivi destituiti per cause che non ne ledano l'onore;

d) i soci effettivi non di ruolo cessati dal servizio con diritto a pensione, con meno di dieci anni di iscrizione all'Istituto.

L'iscrizione avviene a richiesta degli interessati, da presentarsi entro tre anni dalla cessazione del servizio.

Possono inoltre essere iscritti quali soci volontari i soci effettivi per il periodo della aspettativa per motivi di famiglia.

I soci volontari non hanno diritto all'assistenza se svolgono attività continuata congruamente retribuita.

L'assistenza ai soci volontari viene attuata dal Consiglio di amministrazione secondo specifici criteri, che saranno fissati dal Regolamento di cui al successivo articolo 21.

(*È approvato*).

Art. 5.

Sono soci benemeriti persone o Enti che abbiano reso a favore dell'Istituto importanti servigi o abbiano contribuito con notevoli elargizioni ad aumentarne il patrimonio.

La qualifica di socio benemerito è onoraria e viene attribuita con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Istituto:

I. — Accorda sovvenzioni:

a) al socio:

1) per malattie;

2) per riduzioni di assegni a causa di assenza dal servizio per malattia;

3) per insufficienti assegni di quiescenza;

4) per malattie o per morte di familiari a carico;

b) al coniuge ed ai congiunti superstiti, in occasione della morte del socio per i riflessi economici immediati e per le spese sostenute;

c) al coniuge ed ai figli legittimi o naturali riconosciuti; altresì ai genitori, figli adottivi ed affiliati, avi, fratelli, sorelle; nonchè agli orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, qualora dopo la morte del socio i familiari di cui sopra si trovino in stato di bisogno e purchè durante l'anno precedente alla morte stessa siano stati effettivamente a suo carico e non possano dedicarsi a proficuo lavoro.

L'Istituto tenderà ad assicurare agli orfani dei soci i mezzi necessari, fino al compimento degli studi, in misura e modi appropriati alla dignità ed alle condizioni medie del corpo insegnante;

d) al socio per spese sostenute in occasione di nascita di figli.

II. — Accorda sovvenzioni entro il limite massimo di un quinto delle entrate effettive ordinarie iscritte in bilancio:

a) al socio quando abbia subito gravi danni o si trovi in situazione di grave disagio economico;

b) a congiunti e superstiti, anche se non indicati nelle categorie sopra elencate, nel caso di gravi motivi dovuti a circostanze eccezionali.

III. — Concede anche senza concorso:

a) assegni di studio per i figli dei soci, sulla base delle condizioni economico-familiari e dei risultati degli studi;

b) borse e premi di studio di perfezionamento post-universitario ai figli ed agli orfani dei soci che diano prova di non comune attitudine agli studi.

IV. — A giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite consentito dal bilancio, prende iniziative assistenziali, che interessino comunque la categoria dei soci.

V. — Assiste i soci e le loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione pubblica.

VI. — Concede prestiti ai soci e loro superstiti, secondo le norme dell'articolo 8.

La concessione e l'entità delle sovvenzioni e dei benefici sopra elencati sono stabilite a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, che soprattutto tiene conto sia della gravità dell'evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari, sia del rapporto di parentela con il socio.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il limite del 20 per cento di cui al punto II dell'articolo 6 può essere elevato fino ad un massimo di un terzo delle entrate effettive, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio di amministrazione, qualora ricorrano necessità eccezionali derivanti da pubbliche calamità.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'Istituto, anche in aggiunta ad altre provvidenze creditizie fruite dall'interessato, potrà, per motivi assistenziali, concedere ai propri soci prestiti in misura non superiore a due mensilità di stipendio, comprensive di eventuali assegni fissi a carattere continuativo.

Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente all'Istituto in non oltre 36 rate mensili consecutive.

In caso di mancato rimborso di due rate, il recupero può essere effettuato mediante ritenuta diretta da parte degli uffici centrali o periferici delle scuole o istituti, anche se muniti di autonomia, che amministrano il personale beneficiario del prestito, ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione entro le disponibilità di bilancio, ai soci che cessano dal servizio con almeno 15 anni di iscrizione all'Istituto, o in caso di loro morte, ai familiari a carico.

Il premio non spetta a coloro che abbiano ottenuto od ottengano per le evenienze previste dal presente articolo un sussidio in base al punto I) lettera *a*) n. 3 e lettera *b*) dell'articolo 6.

Il premio viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale, per tutti gli aventi diritto, cessati dal servizio, nello stesso anno scolastico.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dai contributi dei soci;

b) dai proventi del proprio patrimonio;

c) da eventuali contributi del Ministero della pubblica istruzione;

d) da eventuali contributi di Enti e privati ed altri introiti.

(*È approvato*).

Art. 12.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto un contributo annuo pari all'1 per cento dello stipendio annuo lordo di un professore di ruolo *A* all'inizio della classe terminale di stipendio.

Per i soci effettivi in aspettativa per motivi di salute e per i soci effettivi non di ruolo che non raggiungano il trattamento di cattedra, il contributo di cui sopra viene ridotto in misura proporzionale.

I soci effettivi in aspettativa per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dall'ufficio cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione e non hanno diritto all'assistenza, salvo quanto previsto per i congiunti in base al punto II lettera *b*) dell'articolo 6.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo pari a un decimo di quello previsto per i soci in servizio attivo.

Il contributo, da trattenersi mensilmente sullo stipendio o sulla pensione, sarà determinato dividendo per 12 il contributo annuo ed arrotondando secondo le norme in vigore.

I soci volontari corrispondono un contributo annuo pari ad un quinto di quello versato dai soci in servizio attivo.

(*È approvato*).

Art. 13.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Comitato di presidenza;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

(*È approvato*).

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto, oltre che dal Presidente:

a) di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

b) di un funzionario del Ministero del tesoro;

c) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di undici soci effettivi dell'Istituto, di cui uno incaricato abilitato, uno inse-

gnante tecnico-pratico, ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di istituto e dei docenti delle scuole secondarie, in proporzione al numero complessivo dei voti riportati da ciascuna organizzazione di docenti in occasione delle elezioni per la stessa seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *d*).

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Al termine del quadriennio scadono anche i membri nominati nel corso del predetto periodo, in sostituzione di altri.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive di carattere generale concernenti l'attuazione delle finalità dell'Istituto;

b) delibera, entro il mese di ottobre il bilancio di previsione ed entro il mese di aprile, il conto consuntivo;

c) delibera il regolamento organico del personale e il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) delibera, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri, gli atti di straordinaria amministrazione;

e) provvede al conferimento dell'incarico di segretario generale e di quelli, in numero non superiore a due, di vice segretario generale, di norma mediante scelta tra i soci dell'Istituto con le modalità previste dal regolamento organico di cui alla lettera *c*);

f) decide in ordine alla concessione delle provvidenze contemplate dalla presente legge;

g) delibera la misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato di presidenza e delle Commissioni, quella della indennità per il Presidente, i vice Presidenti, i Consiglieri e i soci comandati, di cui all'articolo 19, cui siano conferiti compiti e responsabilità a carattere continuativo, nonchè la misura del compenso annuo in favore dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;

h) svolge ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo articolo 21 ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento dei suoi fini.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*), da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e quelle di cui alla lettera *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Per il trattamento economico a coloro cui siano conferiti gli incarichi di cui alla lettera *e*) si applicano le disposizioni dell'articolo 19 della presente legge.

Entro limiti di tempo, nella misura e secondo criteri di massima determinati dal Consiglio mediante deliberazioni, con la maggioranza dei tre quarti dei membri, il Consiglio stesso delegherà i compiti di cui alla lettera *f*) a speciali Commissioni, costituite ognuna da cinque Consiglieri, di cui uno scelto fra i membri indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Presidente dell'Istituto è nominato per la durata del Consiglio di amministrazione in carica dal Ministro della pubblica istruzione che lo sceglie entro una terna di nomi votati dai Consiglieri dell'Istituto stesso, nel corso della prima seduta del Consiglio convocata e presieduta dal Consigliere indicato nella lettera *a*) dell'articolo 14 della presente legge.

Non possono essere inclusi nella terna i Consiglieri predetti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di presidenza, esercita le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti e provvede agli atti di ordinaria amministrazione, che non siano esplicitamente riservati alla competenza del Consiglio.

Il Presidente può accordare acconti sulle sovvenzioni secondo i criteri e nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei vice-presidenti.

Il Presidente può delegare ai vice-presidenti determinate funzioni di sua competenza.

Le determinazioni di cui al primo e quarto comma del presente articolo vanno adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio.

(*È approvato*).

Art. 17.

Il Comitato di presidenza si compone del Presidente e dei due vice-presidenti. Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Segretario generale. Il Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può aggregare al Comitato di presidenza altri due consiglieri.

Il Comitato di presidenza:

a) sovraintende al funzionamento dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni da sottoporre allo stesso Consiglio e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del predetto organo;

c) adotta nei casi di assoluta urgenza e di grave necessità provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal Ministero della pubblica istruzione ed il terzo eletto dai soci effettivi, con procedura analoga e, di norma, contemporanea a quella prevista dall'articolo 14, lettera *d*).

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del quadriennio decadono anche i membri nominati, in sostituzione di altri, nel corso del quadriennio stesso.

I revisori assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Collegio assiste anche alle sedute del Comitato di presidenza.

Un revisore indicato dal Collegio, può assistere alle sedute delle Commissioni di cui all'articolo 15, ultimo comma.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, può accordare l'esonero dell'obbligo del servizio ai soci componenti del Comitato di presidenza e può porre a disposizione dell'Istituto presidi o professori soci o anche propri impiegati nel limite massimo di uno ogni venticinquemila soci iscritti.

Il servizio prestato presso l'Istituto dai presidi e dai professori è valutato come servizio scolastico.

Alla spesa per il personale di cui al primo comma provvede direttamente ed a proprio carico l'Istituto.

L'Istituto è altresì tenuto a versare allo Stato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge a carico del personale e a carico dello Stato, nonchè un contributo determinato in ragione del 14 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili di cui fruisce il personale stesso,

a titolo di rimborso dell'onere per il trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

Art. 20.

Le somme di pertinenza dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono depositate in un conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti intestato all'Istituto stesso. Per tali somme sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita per i depositi volontari.

I titoli dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti. L'Istituto ne conserva l'amministrazione per quanto concerne il sorteggio e i relativi rimborsi che, su sua segnalazione, vengono dalla Cassa riscossi ed accreditati sul conto corrente di cui al comma precedente. Sullo stesso conto corrente la Cassa accredita gli interessi riscossi sui titoli.

I contributi dei soci effettivi, riscossi a mezzo ritenuta sui loro emolumenti dagli uffici pagatori, nonchè i contributi dei soci volontari, quelli del Ministero della pubblica istruzione, di Enti e privati, e qualsiasi altra eventuale entrata, affluiscono su appositi conti correnti postali, intestati all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », vincolati per prelievi a mezzo postagiro dall'Istituto a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Le somme, come sopra pervenute al tesoriere centrale, sono accreditate sul conto corrente di deposito che l'Istituto intrattiene con la Cassa.

Per provvedere alle erogazioni assistenziali ed alle spese, l'Istituto effettua periodicamente prelevamenti di somme dal predetto conto corrente di deposito accreditandole all'Istituto bancario incaricato del servizio di Cassa in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito quello del tesoro. La Cassa depositi e prestiti provvederà altresì a dar corso alle richieste relative alle spese di straordinaria amministrazione, di cui all'articolo 15 lettera *d*).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

(*È approvato*).

Art 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato il regolamento di esecuzione, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nel regolamento vengono stabilite le norme concernenti le modalità di funzionamento degli organi indicati alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 13, nonchè delle Commissioni di cui all'articolo 15 della presente legge.

Il regolamento detta, altresì, le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali e quelle per la concessione delle sovvenzioni e degli altri benefici.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione, nelle more della definizione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 21, provvede con proprie deliberazioni approvate dal Ministro della pubblica istruzione a tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, ivi compreso l'adeguamento alla legge stessa delle attuali disposizioni relative al personale di ruolo, a quello comandato e ai membri degli organi deliberanti.

(*È approvato*).

Art. 23.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 24.

Fino al 1° ottobre 1976 il premio di uscita viene concesso anche ai soci che cessano dal servizio per limiti di età o per ragioni di salute, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 9, purchè siano iscritti all'Istituto almeno dal 1° ottobre 1961.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, sospendo i lavori, che riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 19.

(*La seduta, sospesa olle ore 13,30, è ripresa alle ore 19*).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Cassiani ed altri: « Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo » (2780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cassiani, Codignola e Valitutti: « Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S T I R A T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge stabilisce delle provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo. L'UNLA è sorta come associazione di fatto nel 1947 per iniziativa di uomini di cultura, di docenti e di uomini politici. Fu riconosciuta giuridicamente con un decreto del Presidente della Repubblica nel 1952; a suo tempo presieduta anche da Francesco Saverio Nitti e da Vincenzo Arangio Ruiz, essa attualmente è retta da Anna Lorenzetto. I centri di cultura popolare sono novanta e tutti nell'Italia meridionale. L'UNLA è sempre vissuta con contributi di Ministeri, enti o associazioni varie ed anche di organizzazioni umanitarie straniere, almeno fino al 1961, visto che, a partire da quell'anno, i centri di cultura popolari sono stati tenuti in vita soprattutto dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Però dal 1° ottobre 1966 sono cessati anche i contributi della Cassa, e pertanto i centri di cultura popolari sono restati senza finanziamenti Qualche collega forse desidera avere dei chiarimenti circa lo scopo perseguito da questa associazione. Elencherò telegraficamente gli scopi fondamentali dell'UNLA: lotta contro l analfabetismo, educazione civile e sociale, attività culturali in genere, attività di biblioteche popolari e anche di assistenza. Ricordo ai colleghi che questi centri di educazione popolare sono fioriti nel Mezzogiorno, nella parte d'Italia, cioè, che più necessita di iniziative nel campo dell'elevazione culturale, sociale e civile delle popolazioni.

A me pare che non sia il caso di spendere altre parole per raccomandare agli onorevoli colleghi una sollecita approvazione del presente disegno di legge. Si tratta in sostanza di approvare uno stanziamento che per l'anno 1967 ammonta a lire 100 milioni e a lire 150 milioni a partire dal 1968. Con queste scarne e brevi notizie io concludo la mia relazione, rinnovando alla Commissione la preghiera di una rapida approvazione del provvedimento stesso.

M O N E T I . Signor Presidente, confesso che è la prima volta (e ciò è dovuto senza dubbio a mia ignoranza) che io sento parlare di questo ente; c'è peraltro da pensare che la lotta contro l'analfabetismo, che esso cerca di svolgere (e che senza dubbio avrà svolta in passato) debba quasi completamente essere espletata dalla Direzione generale per l'educazione popolare, che ha per l'appunto il compito di combattere lo analfabetismo nel nostro Paese Ricordo anche che, in sede di esame del bilancio dello Stato, la nostra Commissione ha persino fatto qualche osservazione sulla utilità della permanenza di questa Direzione, dato che

l'analfabetismo rimane ormai un fenomeno proprio delle classi molto vecchie ed è quasi trascurabile presso le classi giovani; tantochè abbiamo sempre detto che, per quanto riguarda le nuove leve l'analfabetismo raggiungeva una percentuale massima del 3 per cento, che è normale in un Paese civile.

Fatta questa premessa, dirò francamente che non riesco a rendermi conto della necessità di mantenere in vita questa istituzione, quando il Ministero della pubblica istruzione ha già una sua Direzione generale che si prefigge lo stesso compito, e quando da quasi tutti si auspica un mutamento dei fini, e si chiede di indirizzare l'attività di questa Direzione, anzichè contro un analfabetismo che va scomparendo, verso il recupero di coloro che non hanno potuto frequentare la scuola media Per cui confesso che, non essendo sufficientemente informato dalla relazione (ripeto, non per colpa del nostro amico Stirati, ma certamente per mia ignoranza) e non riuscendo a capire l'utilità di questo ente, rimango in attesa di informazioni più precise, per decidere quale atteggiamento assumere nei confronti di questo provvedimento

D O N A T I . Anche io sono estremamente perplesso, perchè qui si parla di compiti che — con l'organizzazione capillare della scuola elementare e gli oneri che lo Stato già sostiene per corsi di cultura popolare secondo me addirittura eccessivi — non mi pare abbiano una valida ragion d'essere. Ormai queste istituzioni, che hanno probabilmente avuto un passato glorioso, che io certamente non nego, per il contributo dato alla lotta contro l'analfabetismo, hanno fatto il loro tempo.

Vorrei anche dire che c'è una contraddizione tra un intervento di questa natura e l'atteggiamento tenuto dalla Camera su un problema che poteva avere una certa analogia con questo, e cioè quello riguardante i comandi presso gli enti che svolgono attività parascolastiche nel quadro dell'istruzione primaria, comandi che sono stati proprio dalla Camera esclusi dall'apposita legge. È necessaria quindi una certa coerenza, tanto più che gli stessi proponenti di questo disegno di legge hanno sostenuto la necessità dello stralcio di quella parte, proprio perchè si riteneva che si trattasse di compiti non di stretta pertinenza statale e che comunque avrebbero dovuto essere esaminati nella opportuna sede. Per queste ragioni, enti che stanno oggi operando in maniera rilevante nella scuola italiana si troveranno alla fine di questo anno senza personale. Basterebbe pensare ad un ente che ho avversato altre volte in questa Commissione ma che oggi devo difendere: l'« Ente per la protezione del fanciullo », che sta dando un serio contributo al problema delle scuole speciali attraverso una organizzazione che va affinandosi in modo veramente serio. Ebbene mentre si privano questi enti, almeno per ora, dell'apporto di personale che lo Stato aveva fino ad ora distaccato, nello stesso tempo si presenta la proposta di un contributo di 150 milioni che non si capisce a quali fini dovrebbero servire.

In tutta franchezza, quindi, se non avrò chiarimenti che mi persuadano della validità di una simile impostazione (che è in contraddizione con quanto non molto tempo fa è stato fatto dalla Camera proprio su orientamenti suggeriti dagli stessi proponenti di questa legge), non mi sento in grado di approvare questo disegno di legge.

R O M A N O . Potrei essere d'accordo, se i colleghi della democrazia cristiana fossero nelle condizioni di proporre contemporaneamente un disegno di legge di riforma dell'istruzione popolare, quale abbiamo presentato noi nel corso di questa legislatura. Ad ogni modo, se non possiamo fare una riforma dell'istruzione popolare, facciamo almeno in modo che le iniziative che hanno funzionato più o meno bene nel passato non si estinguano completamente; facciamo che non vengano meno quei finanziamenti che nel passato non sono stati negati a molti organismi di vario genere e che hanno colmato alcune lacune istituzionali del nostro Stato.

Per quanto riguarda l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, risulta che questo ente, nel passato, aveva organizzato ottimi corsi di cultura popolare con i

finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, che oggi gli vengono negati. Questo per lo meno è quanto è avvenuto in molte province della Campania e della Calabria, da cui abbiamo ricevuto recentemente lettere di protesta per la soppressione di alcuni corsi organizzati da questo ente attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, che rifiuta ulteriori contributi.

Perciò, in pratica, il finanziamento di 150 milioni, che in fin dei conti non è una somma strabiliante, non fa altro che mettere l'ente in condizioni di potere sopperire alle necessità di finanziamento di un programma già limitato che si arresterebbe completamente, perchè nel frattempo lo Stato non è intervenuto e non interverrà, almeno nel prossimo futuro, con suoi finanziamenti a sostenere iniziative di tal genere.

Per questi motivi, dichiaro che il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che è stato approvato con voto unanime dalla Camera dei deputati e che ha come primo firmatario l'onorevole Cassiani, appartenente al Gruppo democratico cristiano.

GIUNTOLI GRAZIUCCIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ringrazio i miei colleghi dell'onore che mi hanno fatto, di farmi partecipare a questa Commissione; vorrei però dire solo una parola ai colleghi che hanno affermato che la Cassa per il Mezzogiorno non finanzia più i corsi popolari.

Senza entrare nel merito di questi corsi, che avrebbero bisogno di essere disciplinati meglio, vorrei fare presente che nel mese di novembre ho inaugurato con la onorevole Matera un centro popolare con biblioteche, locali per lo studio, mezzi audiovisivi; un mese fa poi abbiamo inaugurato un altro di questi centri a San Severo. Per ogni centro la Cassa per il Mezzogiorno ha contribuito dando dieci milioni, quindi non mi pare che da parte della Cassa sia venuta a mancare l'assistenza finanziaria.

È fuori dubbio quindi che le riserve che sono state formulate sulla opportunità di un ulteriore carico per il pubblico erario nel settore in esame, non sembrano prive di fondamento.

STIRATI, *relatore*. È mio dovere replicare agli interventi critici nei riguardi del provvedimento ricordando innanzitutto che l'UNLA non limita il suo campo di attività alla lotta contro l'analfabetismo: settore certamente fondamentale in tempi anche abbastanza recenti, ma ora di più ristretto interesse, grazie all'azione svolta dai Governi democratici, soprattutto negli ultimi anni.

I centri dell'UNLA, di cui ha parlato la senatrice Giuntoli, per esempio, sono rivolti alla promozione culturale delle popolazioni, allo sviluppo della loro vita associata, con impegni anche nel campo dell'assistenza sociale.

A queste attività svolte dai centri bisogna aggiungere l'attività direttamente svolta dall'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo per la preparazione e l'aggiornamento dei quadri degli educatori e per la formazione di centri locali.

Voglio leggervi un giudizio espresso su questi centri popolari dell'UNLA da parte dell'UNESCO, che testualmente dice: « La esperienza pratica ed umana acquistata nei centri di cultura popolare del Mezzogiorno d'Italia potrà essere di aiuto e di esempio. Questi centri sono stati i primi a mostrare i legami tra alfabetizzazione ed educazione permanente e costituiscono un modello di educazione polivalente per l'elevazione degli adulti, già applicati in altri Paesi ». L'UNESCO poi raccomanda « la costituzione di centri di cultura popolare simili a quelli organizzati dall'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo ».

Aggiungo però che gli accennati contributi dei Paesi esteri sono venuti meno perchè queste organizzazioni hanno cercato di convogliare i loro fondi verso i Paesi in via di sviluppo.

Mi pare che anche la cifra non debba spaventarci, onorevoli colleghi· d'altra parte, quando ho detto che taluni fondi per il finanziamento sono venuti meno, ho detto qualcosa di molto obiettivo, e non ho esagerato in alcun senso.

Raccomanderei, quindi, agli onorevoli colleghi di approvare rapidamente questo disegno di legge.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ribadisce il suo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, soprattutto dopo le ultime osservazioni fatte dal relatore.

Questi centri non sono più rivolti solo alla lotta contro l'analfabetismo, ma svolgono molteplici attività che vanno da impegni di studio alla soluzione del problema del tempo libero, alle forme di assistenza più varie. Questi centri sono organizzati e seguiti da rappresentanti dei Consigli comunali, da rappresentanti degli ECA; in tal modo questi centri acquisiscono un carattere di grande democraticità e di impegno sociale.

Il rappresentante del Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge non già perchè coloro che frequentano questi centri si chiamano « centristi », ma perchè questi « centristi » (per usare tale espressione) sono chiamati ad un impegno di studio che riguarda la soluzione dei loro problemi.

Ora devo dire che la Cassa per il Mezzogiorno ha cessato di dare questi aiuti perchè non ha potuto più sostenerne l'onere; poi, contemporaneamente alla cessazione di questi aiuti, come è stato ricordato, sono venuti meno gli aiuti internazionali, perchè dirottati verso i Paesi in via di sviluppo. Allora ci sarebbe il pericolo che, oltre ai ventitre centri già in pericolo perchè non hanno più fonti di finanziamento, altri centri vengano ancora ad aggiungersi nella lista di quelli che dovrebbero essere chiusi.

Per questa ragione, avendo trovato anche la possibilità di finanziamenti sul fondo globale del Tesoro, ritengo che la Commissione farebbe un'opera altamente meritoria approvando questo disegno di legge, proprio perchè mantiene in essere delle importanti realtà di ordine sociale e di ordine culturale. Per questo raccomanderei l'approvazione del disegno di legge.

MONETI. Sarebbe utile sapere come è reclutato il personale insegnante e quanti sono i frequentatori di questi corsi, perchè so che molti corsi popolari vivono solo perchè il maestro deve conseguire un determinato punteggio, ma praticamente non sono frequentati.

DONATI. Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge, perchè esso non si inserisce nel quadro delle attività che del resto trovano amplissimo finanziamento nei capitoli del bilancio dello Stato e perchè, in verità, fondi a disposizione per corsi popolari e per iniziative di questo tipo ce ne sono molti. Inoltre questi fondi vengono dati, contro la volontà degli organi locali, a province che non sanno cosa farne e come utilizzarli: se ci sono zone nelle quali questo denaro può veramente essere utile, esse dovrebbero essere individuate, al di là delle pressioni esercitate affinchè si istituiscano questi corsi là dove non ce n'è bisogno.

PRESIDENTE. Senatore Basile, lei raccomandò l'esame di questo disegno di legge.

BASILE. Ringrazio il Presidente per aver ricordato questo. Ieri sera, infatti, ho raccomandato e sollecitato l'esame di questo disegno di legge perchè effettivamente ritengo che questa organizzazione svolga una opera altamente meritoria.

Bisogna tenere presente che la sua attività non si inquadra affatto, o meglio non si inquadra totalmente, nelle similari attività degli organi della Pubblica istruzione, che svolgono una attività di effettiva educazione popolare presso larghi strati della popolazione attività molto più ampia di quella che può essere svolta attraverso i normali corsi serali di cultura popolare.

A me risulta — e questo è uno dei motivi per cui esprimo parere favorevole e mi permetto di insistere perchè questo disegno di legge venga approvato — che questi corsi sono molto utili soprattutto nell'Italia meridionale.

A Vibo Valentia esiste uno di questi centri; ho potuto seguire l'azione che sta svolgendo ed effettivamente posso assicurare i colleghi che sono state poste in essere delle iniziative molto fruttuose.

Non faccio queste considerazione per appartenenza a uno dei partiti che possono

essere legati a questo ente; conosco bene quali sono i partiti particolarmente legati a questo ente: non hanno niente a che vedere col nostro, il quale invece non ne ricava alcun vantaggio, neppure elettorale. Quindi, se dico queste cose lo faccio da un punto di vista assolutamente obiettivo; anzi, siamo normalmente contrari all'esistenza e al finanziamento di iniziative elettoralistiche.

Il fatto che proprio io, che appartengo ad un partito di opposizione, faccia questa raccomandazione, vuol dire che effettivamente mi sono potuto rendere conto, come meridionale e come calabrese in particolare, dell'utilità di questi corsi. Per questo raccomando ai colleghi della Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

M O R A B I T O . A nome del Gruppo socialista, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E Sento il dovere, in via eccezionale, di leggere una parte della relazione, che accompagna la proposta di legge alla Camera dei deputati.

« Un aspetto particolare dei Centri è costituito dalla loro organizzazione democratica, per cui uomini di cultura e contadini e operai stanno insieme per governare il Centro.

« In questa organizzazione democratica, la gente del sud si educa all'esercizio della democrazia e molti "centristi" (così si chiamano i componenti del Centro di cultura popolare) da più anni sono amministratori comunali, sindaci, presidenti degli ECA. Se la democrazia è alla base dell'organizzazione del Centro, l'impegno di promozione culturale, sociale e civile della comunità è contemporaneamente alla base delle sue attività, che sono varie e possono così sintetizzarsi: *a*) attività di lotta contro l'analfabetismo e di educazione degli adulti; *b*) attività di biblioteca popolare; *c*) attività civico-sociali per lo sviluppo della comunità; *d*) attività in settori economici (agricoltura, artigianato, eccetera) a carattere didattico dimostrativo; *e*) attività culturali rivolte a favorire la diffusione della cooperazione; *f*) attività di formazione professionale; *g*) attività di assistenza tecnica e sociale allo sviluppo; *h*) attività sociale, educativa e di assistenza in relazione al fenomeno dell'emigrazione; *i*) attività di comprensione internazionale e di conoscenza tra i popoli (Club UNESCO, eccetera); *l*) attività per l'impiego del tempo libero; *m*) attività assistenziali in genere; *n*) iniziative atte ad agevolare la maggiore frequenza delle scuole diurne per fanciulli e delle scuole serali per adulti; *o*) inchieste di studio ».

Data la vasta gamma di attività svolte da questo ente, dichiaro il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, per lo svolgimento delle attività educative e civico-sociali promosse dai Centri di cultura popolare, è corrisposto un contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo presenterà al Ministro della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta e un rendiconto finanziario.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo nu-

mero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

M O N E T I . Mi astengo dal votare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari